COMUNE DI ARSIERO

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 23-12-2021

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MENEGHINI CRISTINA	Presente	COMPARIN GIORGIO	Presente
MATTIELLI SIMONE	Presente	SARTORI ALESSANDRO	Presente
NASSI WILMA	Presente	OCCHINO TIZIANA	Presente
PARISE FABIO	Presente	DALLA RIVA FRANCESCO	Assente
LONGIN CLAUDIO	Presente	COMPARIN CLAUDIO	Assente
COSTABEBER EDOARDO	Assente	BUSATO GIOVANNI	Presente
BUSATO GELINDO	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Macchia Angelo.
L'Assessore Est. MARTINI LUCIANO è Presente
L'Assessore Est. LUCCA MARIA GISELLA è Presente

Constatato legale il numero degli intervenuti, MENEGHINI CRISTINA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assistono alla seduta gli Assessori esterni Dott.ssa Lucca Maria Gisella, Assessore al Bilancio e Politiche Tributarie e Geom. Martini Luciano, Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica

Relaziona il Sindaco;

RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro: le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 15 della L.124/2015, Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 comma 2 del T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;
  c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un sevizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con modalità di cui all'art. 17 commi 12 e 2;
  d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici

di cui all'art. 3 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in "società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (..), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

VISTO che, ai sensi del comma 7 del sopracitato art. 4, "*sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnova*bili";

RILEVATO che l'ente con provvedimento di Consiglio Comunale n. 45 del 26 settembre 2017 ha effettuato ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P la Revisione straordinaria delle partecipazioni - Ricognizione delle partecipazioni possedute;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette*" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "*un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

TENUTO CONTO che in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione ovvero l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- società prive di dipendenti e società con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- necessità di contenere i costi di funzionamento e necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad 1 milione di euro; (fino al 2019 il limite medio di fatturato era di almeno 500.00 euro annui);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- società che non sono riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'art. 4 del T.U.S.P. ovvero che non soddisfano i " requisiti" di cui all'art. 5 c. 1 e 2 del T.U.S.P..

PRECISATO che l'art. 24 del T.U.S.P. prevede al comma 4 che "*L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma* 1. ", e al comma 5 "*In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il*

procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2018 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2019 con la quale è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2020 con la quale è stata effettuata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019;

VERIFICATO che, dopo l'ultima revisione (2020), il Comune di ARSIERO (VI) risulta titolare delle seguenti <u>partecipazioni dirette</u> societarie:

-VIACQUA spa, società sorta a seguito della fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi spa in Acque Vicentine avvenuta in data 31.12.2017: tale società gestisce il servizio idrico integrato;

- **ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL:** società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti;
- **IMPIANTI ASTICO SRL**: per tale società si è deliberato – con provvedimento consiliare n° 25 del 04 ottobre 2018 - l'aggiornamento dell'oggetto sociale prevedendo che la stessa in via prevalente abbia ad oggetto la produzione di energia da fonti rinnovabili e che l'organo amministrativo sia rappresentato dall'Amministratore unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

ed altresì delle seguenti <u>partecipazioni indirette</u>:

- **VIVERACQUA Scarl**, partecipata indiretta allo 0,08%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%;

RILEVATO che in sede di prima applicazione del Testo unico (T.U.S.P.) era stata inserita una norma transitoria che abbassava il requisito di cui all'art. 20 comma 2 lettera d), sul fatturato medio minimo a 500.000,00 euro; la durata della norma transitoria, era limitata nel tempo e con la ricognizione periodica al 31/12/2019, effettuata lo scorso anno, si è preso atto della necessità di interventi di razionalizzazione, tramite l'alienazione delle quote delle società Viveracqua Scarl (partecipata allo 0,08%, per il tramite di VIACQUA che ne detiene il 12%). Gli interventi che sono stati individuati:

- per la società Viveracqua SCARL: perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite".

APPURATO che tale situazione si ripropone al 31/12/2020;

VISTO il comma 723 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha previsto la possibilità di derogare, fino al 31/12/2021, all'obbligo delle alienazioni delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste, nel caso in cui le stesse abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

VISTO che con la Legge 106 del 23/7/2021, di conversione del D.L. 73/2021 è stato inserito il comma 5-ter all'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, che ricalca esattamente quanto sopra richiamato in merito alla deroga dell'obbligo di alienare, qualora le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019 estendendo tale deroga a tutto il 2022;

PRESO ATTO che la Società partecipata indiretta Viveracqua Scarl, pur non avendo raggiunto il limite di 1.000.000,00 di euro di fatturato medio del triennio 2017/2019, requisito previsto dall'art. 20 comma 2 lett. d) D.lgs. 175/2016, per tutti tre gli esercizi del triennio 2017/2019 ha chiuso il bilancio in utile;

RITENUTO pertanto di avvalersi della deroga di cui al comma 5 bis e 5 ter dell'art.24 del D. Lgs. n.175/2016 e quindi di non procedere alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022;

VISTE le linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro condivise con la Corte dei Conti aventi ad oggetto " Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche - Art. 20 del D. Lgs. n.175/2016"

DATO ATTO, quindi, che delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stato predisposto il Piano di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31.12.2020 allegato alla presente **(Allegati sub. A – Relazione tecnica, sub. B – schede di rilevazione, sub. C stato di attuazione rilevazione)**, costituito dalle schede compilate secondo le indicazioni fornite dal MEF e dalla Corte dei Conti;

RITENUTO pertanto in attuazione dell'art. 20 del TUSP, di far proprie le risultanze della verifiche effettuate e di approvarle;

TENUTO conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b) n.3 del D.Lgs. N.267/2000, verbale n. 34 del 14/12/2021 acquisito al prot. n. 14634 in data 15/12/2021 **(Allegato sub. D);**

AVUTI i prescritti pareri favorevoli a' termini dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs.267/'00, espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di Legge:

- D. Lgs. n.267/2000 e s.m. ed i.;
- D. Lgs. n.33/2013, modificato dal D.lgs. n.97/2016 – art.22;
- Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015);

- Legge n.124/2015 di riforma della Pubblica Amministrazione;
- D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n.100/2017 – T.U.S.P.;

Con voti:
Favorevoli: n. 8;
Astenuti : n. 2 (Occhino Tiziana, Busato Giovanni);
Contrari: n. 0;
su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Arsiero alla data del 31 dicembre 2020, come risulta dall'allegata Relazione tecnica – **(sub. A)** e dalle schede redatte secondo i modelli predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti Sezione autonomie – **(sub. B)**;

2. **di approvare** le schede di rilevazione **(sub. C)** sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione;

3. **di dare atto** che la ricognizione determina il seguente piano di razionalizzazione della società di seguito riportata, che non raggiunge il limite medio di fatturato nel triennio 2017/2019 di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del T.U.S.P.:

   - Società Viveracqua SCARL: perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite" VIACQUA SPA;

4. **di avvalersi** della deroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e guindi di non procedere alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022;

5. **di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

6. **di stabilire** che la presente deliberazione:
   - ➢ sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
   - ➢ pubblicata sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Sottosezione Enti controllati- Società partecipate, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. n.33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016;
   - ➢ comunicata, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 – e di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 175/2016 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

7. **di autorizzare** modifiche non sostanziali alle schede allegate, qualora se ne ravvisasse la necessità, in sede di caricamento sul sistema informatico – Portale del Tesoro;

8. **di attribuire** alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione che dà il seguente

risultato:
Presenti e votanti n. 10;
favorevoli n. 8;
astenuti n. 2 (Occhino Tiziana e Busato Giovanni);
contrari n. 0.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 62 del 10-12-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MENEGHINI CRISTINA

[La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL Segretario
F.to Macchia Angelo

[La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Campana Manuela

[La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.]

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione Indicata con nota:

Data 13-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to Campana Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato sub A)

Comune di Arsiero

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 (articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE 3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..5
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....8
4. CONCLUSIONE - SCHEMA PARTECIPATE..... 9

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016), attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

PARTECIPAZIONI OGGETTO DI MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Alto Vicentino Servizi s.p.a. (ora confluita in VIACQUA s.p.a.)	diretta	Servizio idrico integrato	1,40	Partecipata al 31/12/2015. Ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati denominati HYDROBOND entro il 31/12/2015.
Alto Vicentino Ambiente s.r.l.	diretta	Gestione dei rifiuti urbani	2,08	Gestisce in house il Servizio Pubblico Locale relativo al ciclo integrato dei rifiuti. L'impianto di smaltimento competente per territorio è di proprietà della società.

PARTECIPAZIONI SOGGETTE AD AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interven
Liquidazione	ERAV s.r.l.- partecipazione indiretta	2,33	un anno
Fusione/Incorporazione	Impianti Astico s.r.l. – partecipazione diretta	4,66	un anno

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche

amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è stata ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019. Pertanto dalla ricognizione effettuata alla data del 31 dicembre 2019, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2020, si applica il limite di fatturato medio ordinario.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Successivamente:

Nell'anno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11.12.2018 questa Amministrazione ha approvato la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di ARSIERO detiene partecipazioni, dirette o indirette.

Nell'anno 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.12.2019, ha approvato la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di ARSIERO detiene partecipazioni, dirette o indirette.

Nell'anno 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2020 ha approvato la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di ARSIERO detiene partecipazioni, dirette o indirette.

La medesima ricognizione viene effettuata ora per le partecipazioni detenute al 31/12/2020.

L'analisi è stata effettuata, sulla base delle indicazioni contenute negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla *Revisione* e al *Censimento* delle partecipazioni pubbliche" predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti, alla luce dell'attività svolta dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro.

Le schede risultanti sono riportate nell'allegato "B" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2020.

Aggiornamento alla data di redazione del presente provvedimento di verifica periodica:

Nel piano straordinario e nel piano ordinario 2018 era stata prevista la fusione della Società Impianti Astico s.r.l. con la Società Impianti Agno s.r.l. con contestuale scioglimento della società partecipata indiretta E.R.A.V. s.r.l.. I soci hanno invece deciso per la liquidazione di E.R.A.V. s.r.l. e l'assorbimento quota parte del personale dipendente da parte delle società Impianti Astico s.r.l. e Impianti Agno s.r.l. La liquidazione della Società E.R.A.V. s.r.l si è conclusa con la cancellazione dal Registro Imprese il 24/09/2019. Con decorrenza 1/1/2019 Impianti Astico ha un numero medio dipendenti annuo pari a 2,5 e non necessita più di azioni di razionalizzazione.

Come già detto in precedenza, con la ricognizione in effettuata in data 31/12/2019 cessa il periodo transitorio di applicazione del disposto all'art 20 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 175/2016 che si riporta di seguito:

> " 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
> [...]
> d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
> [...].

Infatti, in sede di prima applicazione del testo unico era stata inserita una norma transitoria che abbassava tale requisito a 500.000,00 euro; la durata della deroga, però era limitata nel tempo e quindi a partire dalla verifica del 2020 i piani di razionalizzazione hanno come riferimento il limite di fatturato ordinario e cioè un fatturato medio del triennio 2017/2019 non inferiore 1.000.000,00 di euro.

L'art. 1, comma 723 della Legge 30.12.2018 n.145 con l'introduzione del comma 5 bis all'art.24 del TUSP ha previsto comunque che " *A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.*"

Successivamente con la Legge n.106 del 23/07/2021, di conversione del D.L. n.73/2021 è stato inserito il comma 5-ter all'art.24 del D.Lgs. n.175/2016, che ricalca esattamente quanto sopra richiamato in merito alla deroga dell'obbligo di alienare, qualora le società abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019 estendendo tale deroga a tutto il 2022.

Per la ricognizione effettuata alla data del 31/12/2020, il limite minimo di cui all'art.20 comma 2 lettera d), ossia il raggiungimento del fatturato medio nel triennio 2017/2019 e anche nel triennio 2018/2020 non inferiore ad 1 milione di euro, non è raggiunto dalle seguente società:

Viveracqua Scarl (partecipata indirettamente dal Comune di Arsiero allo 0,08%, per il tramite di VIACQUA SPA che ne detiene il 12%)

Per tale società sono individuati i seguenti interventi di razionalizzazione:
per la società Viveracqua SCARL,

- perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite.

Tale società ha chiuso però propri bilanci del triennio 2017/2019 in utile.

In questo caso ci si avvale però della deroga prevista dai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e quindi non si procederà alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022 (come per l'anno 2021).

Anche per le restanti società partecipate dal Comune, si conferma il possesso dei requisiti per il loro mantenimento di cui all'art. 20 del T.U.S.P.

4. CONCLUSIONE - SCHEMA PARTECIPATE

Ciò premesso, si indicano nel seguente schema le partecipazioni del Comune attualmente in essere

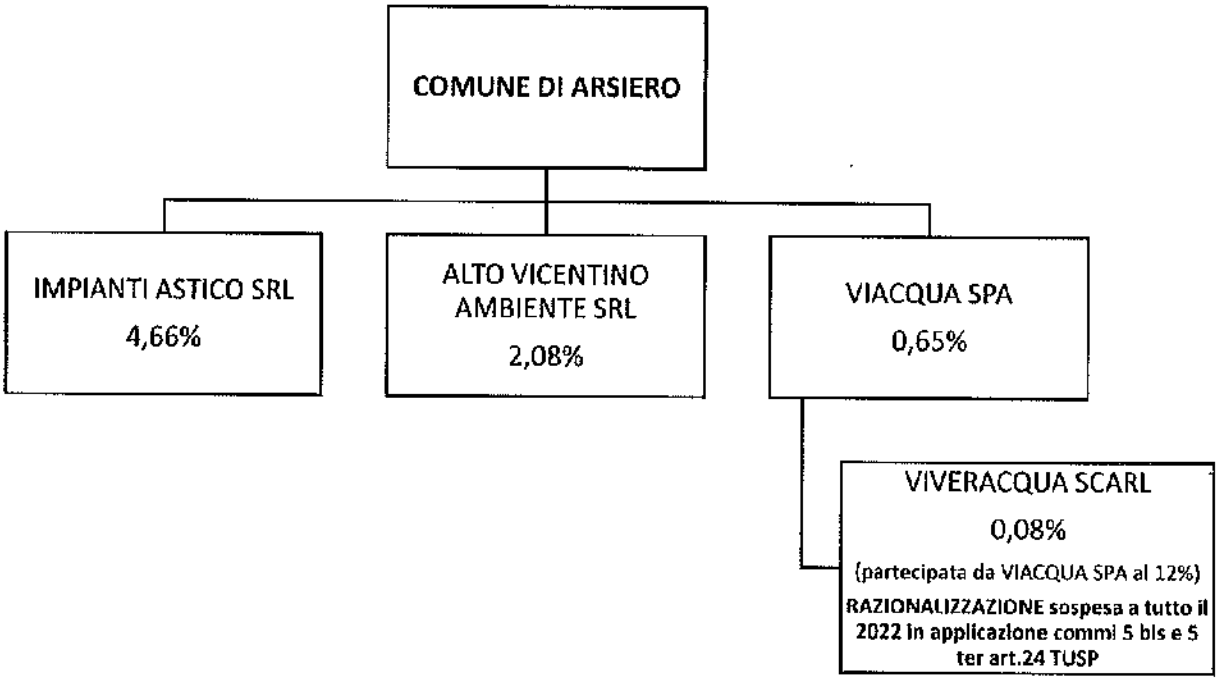

Arsiero, li 13 dicembre 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Manuela Campana)

Allegato sub B)

Comune di Arsiero

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 20, c.1, TUSP)

Schede di rilevazione

al 31/12/2020

Sommario

VIACQUA SPA - 2020 3
ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l. - 2020 8
IMPIANTI ASTICO s.r.l. - 2020 13
VIVERACQUA SCARL - 2020 18

VIACQUA SPA - 2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03196760247
Denominazione	VIACQUA SPA
Data di costituzione della partecipata	2017
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura [1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	
La società è un GAL [2]	

[1] Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

[2] Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	VICENZA
CAP*	36100
Indirizzo*	VIA DELL'INDUSTRIA, 23
Telefono*	800 15 42 42
FAX*	/
Email*	viacqua@pec.viacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [ii]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? [v]	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: [v]	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

[*] La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[3] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[4] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[ii] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

[v] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	305
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 49.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 26.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	€ 7.535.898	€ 5.766.868	€ 9.526.325	€ 7.941.817	

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o ***"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 62.278.923	€ 61.948.920	€ 61.769.227
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 7.095.647	€ 7.278.333	€ 5.559.975
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	0,65 %
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[5] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[6] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[7] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria[13] §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis[14] §	Scegliere un elemento.
Note*	

[8] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[9] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

[10] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[11] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[12] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[13] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

[14] Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

* Campo con compilazione facoltativa.

ALTO VICENTINO AMBIENTE s.r.l. - 2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	9200002045
Denominazione	ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Data di costituzione della partecipata	1999
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura [1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	
La società è un GAL [2]	no

[15] Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

[16] Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	SCHIO
CAP*	36015
Indirizzo*	VIA LAGO DI PUSIANO, 4
Telefono*	0445 575707
FAX*	0445 575813
Email*	info@altovicentinoambiente.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	38.21.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[17] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[18] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	183
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 23.342,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (3 effettivi e 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 32.968,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 335.974	€ 1.430.267	€ 1.216.663	€ 1.064.036	€ 1.030.079

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o ***"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 27.049.907	€ 27.913.015	€ 26.374.646
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 471.389	€ 363.010	€ 227.619
di cui Contributi in conto esercizio	€ 7.846	€ 11.407	€ 4.540

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	2,08 %
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[19] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[20] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[21] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE RIFIUTI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria[13] [4]	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis[14] [4]	Scegliere un elemento.
Note*	

[22] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[23] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

[24] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[25] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[26] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[27] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

[28] Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

[4] Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

IMPIANTI ASTICO s.r.l. - 2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02964950246
Denominazione	IMPIANTI ASTICO SRL
Data di costituzione della partecipata	2001
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura [1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	
La società è un GAL [2]	

[29] Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

[30] Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	THIENE
CAP*	36016
Indirizzo*	VIA S.G BOSCO, 77/A
Telefono*	0445 368311
FAX*	0445 372366
Email*	info@impiantiastico.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	35.11.00
Attività 2	42.21.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

§ La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[31] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[32] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 16.662,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 7.140,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 513.712	€ 498.993	€ 587.563	€ 76.279	€ 305.735

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 2.112.317	€ 2.277.969	€ 2.461.818
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 91.509	€ 228.403	€ 82.735
di cui Contributi in conto esercizio	€ 152		

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	4,656 %
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[33] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[34] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[35] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, c. 7)
Descrizione dell'attività	PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [13] §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis [14] §	Scegliere un elemento.
Note*	

[36] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[37] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

[38] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[39] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[40] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[41] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

[42] Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

VIVERACQUA SCARL - 2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	040042120230
Denominazione	VIVERACQUA SCARL
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura [1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	
La società è un GAL [2]	

[43] Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

[44] Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	VERONA
Comune	VERONA
CAP*	37133
Indirizzo*	LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
Telefono*	045 8677 444
FAX*	045 8677 694
Email*	segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	46.19.04

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

[4] La compilazione della Sezione "Ulteriori informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

[45] Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

[46] Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Non previsto
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 0,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 1.936	€ 2.566	€ 1.152	€ 824	€ 5.175

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o ***"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.112.776	€ 749.958	€ 562.34
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 30.442	€ 10.745	€ 1
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività bancarie e finanziarie"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: ***"Attività assicurative"***.

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta [5]	
Codice Fiscale Tramite [6]	03196760247
Denominazione Tramite (organismo) [6]	VIACQUA SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	12,00%

[47] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[48] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[49] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GRUPPO DI ACQUISTO, MANDATORI AGLI ACQUISTI PER IL CONTO DEI SOCI – SPV PER L'EMISSIONE DI HYDROBOND
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	no
Esito della revisione periodica [11]	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) [12]	PERDITA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA A CAUSA DI CESSIONE (A TITOLO ONEROSO O GRATUITO) O LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA "SOCIETA' TRAMITE"
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	Ci si avvale dei commi 5 bis e 5 ter art 24 TUSP
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [13] *	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis [14] *	SI
Note*	**Ci si avvale della deroga prevista dai commi 5 bis e 5 ter del TUSP.**

[50] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

[51] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

[52] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[53] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[54] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[55] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

[56] Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia SI.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Allegato sub C)

Comune di Arsiero

Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni. (art. 20, c. 4, TUSP)

al 31/12/2020

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	040042120230
Denominazione	VIVERACQUA SCARL

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	procedura di alienazione non avviata
Motivazioni del mancato avvio della procedura	Applicazione dell'art. 24, commi 5-bis e ter TUSP
Tipologia di procedura	Scegliere un elemento.
Data di avvio della procedura	
Stato di avanzamento della procedura	
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

VERBALE N. 34/2021

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

Il sottoscritto dott. Amedeo Bordignon, Revisore dei Conti del Comune di Arsiero (VI), nominato per il triennio 2019/2022, con deliberazione di C.C. n. 16 del 10/04/2019;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "*revisione ordinaria delle partecipazioni possedute ex art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 - verifica periodica al 31.12.2020*";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" e che se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Dato atto che

-L'ente ha provveduto alla redazione del Piano operativo approvato dal Comune e della successiva revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 45 del 26 settembre 2017;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2018 è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2017 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27/12/2019 è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2018 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 31/12/2020 è stata approvata la verifica periodica di razionalizzazione delle società alla data del 31.12.2019 di cui al citato art.20 del D.lgs. 175/2016;

Considerato

- Che il piano prevede che per la società Viveracqua SCARL, partecipata indirettamente allo 0,08% tramite la società Viacqua Spa, la perdita della quota di partecipazione indiretta a causa di cessione (a titolo oneroso o gratuito) o liquidazione della partecipazione nella "società tramite" VIACQUA SPA, dato che non raggiunge il limite medio di fatturato nel triennio 2017/2019 di cui all'art. 20 comma 2 lettera d) del T.U.S.P;
- Che l Comune ha deciso di avvalersi della deroga di cui al comma 5 bis e 5 ter dell'art.24 del D. Lgs. n.175/2016 (partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017/2019) e quindi di non procedere alla dismissione delle quote di partecipazione indiretta della società Viveracqua s.c.a.r.l. anche per l'anno 2022;

Visto

Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa;

Esprime

parere **FAVOREVOLE**

Comune di Arsiero Prot. n. 0014634 del 15-12-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 2

sulla proposta di deliberazione in oggetto, relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20 D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31/12/2020.

Invita l'Ente a

- ***monitorare attentamente e costantemente*** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- ***vigilare con massima attenzione*** l'incidenza delle eventuali spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

li, 14/12/2021

Il Revisore dei Conti
Dott. Amedeo Bordignon

Comune di Arsiero Prot. n. 0014634 del 15-12-2021 arrivo Cat. 4 Cl. 2

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 60 del 23-12-2021

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 10-01-2022 fino al 25-01-2022 con numero di registrazione 55.

COMUNE DI ARSIERO li 10-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 del 23-12-2021

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE EX ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 - VERIFICA PERIODICA AL 31.12.2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ARSIERO li 21-01-2022

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il Funzionario
Area Economico Finanziaria
dott.ssa Manuela Campana